

DECISIONE (UE) 2015/1026 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2015

che abroga la decisione 2009/589/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 luglio 2009, con decisione 2009/589/CE del Consiglio ⁽¹⁾, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Polonia esisteva un disavanzo eccessivo.
- (2) Lo stesso giorno, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato alla Polonia una raccomandazione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽²⁾, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012.
- (3) Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha concluso che, nonostante la Polonia avesse adottato misure efficaci, si erano verificati eventi economici sfavorevoli con importanti conseguenze per le finanze pubbliche dopo l'adozione della raccomandazione originaria. Il Consiglio ha pertanto concluso, sulla base di una raccomandazione della Commissione, che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha adottato una nuova raccomandazione riguardante la Polonia a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014 ⁽³⁾.
- (4) Il 10 dicembre 2013, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio ha deciso che la Polonia non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 di correggere il proprio disavanzo eccessivo entro il 2014 ⁽⁴⁾ e ha adottato una nuova raccomandazione, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, con la quale ha raccomandato alla Polonia di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015 ⁽⁵⁾. In tale raccomandazione il Consiglio ha raccomandato alla Polonia di conseguire un disavanzo nominale del 4,8 % del PIL nel 2013, del 3,9 % del PIL nel 2014 e del 2,8 % del PIL nel 2015 (escludendo l'incidenza del trasferimento di attivi dal secondo pilastro del sistema pensionistico). Sulla base delle previsioni macroeconomiche sottese alla raccomandazione del Consiglio, ciò era in linea con un miglioramento del saldo strutturale pari all'1 % del PIL nel 2014 e all'1,2 % del PIL nel 2015. Alla Polonia è stato inoltre raccomandato di attuare con rigore le misure già annunciate e adottate, integrandole al contempo con misure supplementari per conseguire una correzione duratura del disavanzo eccessivo entro il 2015. Il 15 aprile 2014 è scaduto il termine impartito alla Polonia per presentare una relazione sulle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.
- (5) Il 2 giugno 2014 la Commissione ha concluso che in quel momento non era necessario adottare ulteriori provvedimenti nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.
- (6) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2009/589/CE del Consiglio, del 7 luglio 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Polonia (GU L 202 del 4.8.2009, pag. 46).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

⁽³⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 21 giugno 2013, intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Polonia.

⁽⁴⁾ Decisione del Consiglio 2013/758/UE, del 10 dicembre 2013, che stabilisce che la Polonia non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 46).

⁽⁵⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Polonia.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

